

NORMATIVA

TES
IND

CORONAVIRUS

5 ottobre 2021

Publicata la Legge di conversione del DL 6 agosto 2021: Green pass valido 72 ore con test molecolare

In breve

È stata pubblicata la **legge n. 133/2021**, con la quale viene **convertito in legge, con modificazioni, il DL 6 agosto 2021, n. 111** in materia di estensione dell'obbligo dell'impiego del cd. "Green Pass".

Tra le disposizioni si evidenzia la conferma dell'estensione dell'obbligo di possesso del Green Pass per accedere, per motivi di lavoro, nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie e la conferma dell'estensione dell'obbligo vaccinale per l'accesso in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Il provvedimento **estende inoltre la validità della Certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito di tampone molecolare negativo a 72 ore.**

La Legge è entrata in vigore **il 2 ottobre 2021.**

TES/IND 225/21

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Legge 24 settembre 2021, n. 133

Con la Legge 24 settembre 2021, n. 133⁽¹⁾ è stato convertito in legge, con modificazioni, il DL 6 agosto 2021, n. 111⁽²⁾ (vedere Circolare TES/IND 192/21) ed è stato abrogato il DL 10 settembre 2021, n. 122⁽³⁾ (vedere Circolare TES/IND 213/21). Tralasciando le disposizioni relative a eventi sportivi, spettacoli aperti al pubblico e altre misure di varia natura, di seguito si elencano le disposizioni di maggior interesse.

Certificazione verde Covid-19

La Certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito di tampone con esito negativo ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di 72 ore dall'esecuzione del test molecolare.

Ai fini del rilascio della Certificazione verde Covid-19, col termine "vaccinazione" si intendono, oltre alle vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, anche le **vaccinazioni riconosciute come equivalenti con [circolare del Ministero della Salute](#)**⁽⁴⁾, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

Si ricorda che **l'obbligo di possesso della Certificazione verde Covid-19 non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Si ricorda altresì che successivamente al Decreto 111/21, ora convertito in legge, è entrato in vigore anche il Decreto legge 127/21⁽⁵⁾ (vedere Circolare TES/IND 219/21), che estende l'obbligo di possesso della Certificazione verde Covid-19 per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro privati.

Istituzioni educative, scolastiche e universitarie

Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, nonché della formazione superiore, deve possedere ed è tenuto a esibire il Green Pass.**

Nel caso in cui l'accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, nonché di formazione superiore, **sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del possesso del Green Pass** oltre che, a campione, dai dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni sopra citate o loro delegati, **deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.**

Sono previste sanzioni in caso di violazione delle disposizioni sopra riportate.

Mezzi di trasporto

Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, **sarà necessario il possesso del Green pass per l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:**

- aeromobili adibiti al servizio commerciale di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (con esclusione dei collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti);
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (esclusi quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale);
- funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

Strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, **l'obbligo vaccinale si applica a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture** di cui all'articolo 1-bis del DL 1 aprile 2021, n. 44⁽⁶⁾, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76⁽⁷⁾, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

I responsabili delle strutture sopracitate e **i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo vaccinale.**

Sono previste sanzioni in caso di violazione delle disposizioni sopra riportate.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il **2 ottobre 2021**.

Allegati

| | |
|---|--|
|  | Legge 24 settembre 2021 n 133 |
|  | Legge 24 set 2021 n 133 e DL 6 ago 2021 n 111 Testo coordinato |

Note

- 1) *GuRI n. 235 del 1 ottobre 2021, Legge 24 settembre 2021, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.*
- 2) *GuRI n. 187 del 6 agosto 2021, Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.*
- 3) *GuRI n. 217 del 10 settembre 2021, Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.*
- 4) *Circolare Ministero della Salute n. 42957 del 23 settembre 2021. I vaccini riconosciuti come equivalenti sono: vaccini per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione Europea (vedi allegato alla circolare); Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca; R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca; Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.*
- 5) *GuRI n. 226 del 21 settembre 2021, Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.*
- 6) *GuRI n. 79 del 1 aprile 2021, Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44, Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.*
- 7) *GuRI n. 128 del 31 maggio 2021, Legge 28 maggio 2021, n. 76, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.*
Art. 1 bis - Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice - 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.